

POLIZZA N. 718738786
Pagina 1 di 12

POLIZZA DI ASSICURAZIONE EMESSA DA ALLIANZ S.P.A.

CONTRAENTE/I

ASSOCIAZIONE A.S.I. ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA
Codice Fiscale/Partita IVA 04901361008
VIA DELLA COLONNA ANTONINA 41 - 00186 ROMA (RM)

AGENZIA

LATINA - 544

operatore LD

ESTREMI CONTRATTUALI

Prodotto: R.C.T. GENERALE - PROPOSTA INFORMATICA

E' stato pattuito il premio annuo complessivo di
di cui imposte (22,25 %)

Le garanzie decorrono dalle ore 24 del 01/09/2010

La durata e' stabilita in anni 01 / mesi 00 / giorni 00

La data di scadenza finale del contratto e' il 01/09/2011

Codice Autorizzazione: 926606M3

PAGAMENTO

Il premio di pronto incasso pagato alla firma del presente contratto
e' di di cui imposte (22,25 %)

Registrato sulla Distinta Giornaliera n. 1065929760 op. 01 del 01/09/2010.

La prossima rata TRIMESTRALE decorre dal 01/12/2010 e sara' pari a

(, di cui imposte (22,25 %)

salvo

variazioni pattuite o di legge.

SOSTITUZIONI

Il presente contratto annulla la precedente Polizza n. 716979756

con premio annuo netto di , pagata fino al 01/09/2010.

Il rimborso netto di euro 0,00 riconosciuto per il periodo assicurativo
pagato e non goduto, e' conteggiato nel prospetto di liquidazione del premio.

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

L'Allianz S.p.A. ASSICURA, con le modalita' previste dalle
Condizioni di Polizza

ASSICURATO/I

ASSOCIAZIONE A.S.I. ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA
Codice Fiscale/Partita IVA 04901361008
VIA DELLA COLONNA ANTONINA 41 - 00186 ROMA (RM)

L'assicurazione e' prestata per la responsabilita' civile derivante
all'Assicurato ai sensi di legge nella sua qualita' di :

Le garanzie devono intendersi operanti nei confronti dell'A.S.I.

Alleanza Sportiva Italiana, di tutte le Associazioni Territoriali e i

Circoli Ricreativi aderenti, nonche' di tutti gli iscritti alle stesse.

Così' come riportato dettagliatamente nelle Condizioni Particolari.

Parametro di riferimento R.C.T.

Ai fini della tassazione di rischio e dell' articolo 16 delle
Condizioni Generali si conviene che il premio e' calcolato sulla base
di soci o associati.

MASSIMALE RCT

La garanzia e' prestata col massimale di
1.000.000,00 euro (1.936.270.000 Lire) unico

Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
iscritto all'albo omnia assicurativi n. 0118

Capitale sociale
euro 403.000.000 I.V.

Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311

Allianz S.p.A.
Sede legale



per sinistro, persona e animali o cose

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:

Le garanzie devono intendersi operanti nei confronti dell'A.S.I. Alleanza Sportiva Italiana, di tutte le Associazioni Territoriali e i Circoli Ricreativi aderenti nonche' di tutti gli iscritti alle stesse.

RISCHI COMPRESI:

- a) la responsabilita civile derivante all'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
 - b) la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands
 - c) la proprieta' e/o manutenzione di insegne e cartelloni pubblicitari striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale,
 - d) la gestione di bar o punti di ristoro annessi all'attivita' principale, nonche' la proprieta' e uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
 - e) i danni cagionati, da cibi o bevande somministrati o smerciati, entro l'anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validita' dell'assicurazione, esclusi quelli dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria, la garanzia copre anche i danni dovuti a vizio originario dei prodotti;
 - f) la proprieta' e/o conduzione di tutti i fabbricati o porzione di essi ove si svolge l'attivita' assicurata, comprese le pertinenze e dipendenze, nonche' le relative attrezzature e impianti, comprese le tribune. L'Assicurazione e' prestata anche per la responsabilita' civile derivante all'Assicurato in qualita' di committente dei lavori di manutenzione ordinaria compresi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime cosi' come definite dall'articolo 583 del Codice Penale
 - g) l'attivita' di vigilanza effettuata anche con guardie armate e con cani;
 - h) per i danni cagionati a Terzi dai Prestatori di lavoro dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti. La garanzia copre anche i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla legge. La garanzia vale purché le autovetture, i motocicli, e ciclomotori e i natanti non siano di proprieta' o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a Lui locati;
 - i) l'organizzazione di campionati, gare e tornei svolti a livello dilettantistico e/o amatoriale e relativi allenamenti, convegni, congressi, gare/prove/raduni automobilistici esclusi i danni da circolazione, manifestazioni ricreative e culturali comprese le gite sociali e trasferte, ad esclusione di quelle che prevedono escursioni con guide alpine o immersioni subacquee. La garanzia copre anche i danni subiti da persone non associate durante la partecipazione alle attivita' organizzate limitatamente alla morte, alle lesioni gravi o gravissime cosi' come definite dall'art. 583 del Codice Penale.
- Qualora le attivita' sopra elencate vengano svolte da terzi, l'Assicurazione copre la Responsabilita' Civile che possa derivare all'Assicurato quale committente delle attivita' stesse.
- Per quanto sopra a parziale deroga dell'Articolo - Persona non considerate Terzi - sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, anche i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempreche' dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime cosi' come definite dall'Articolo 583 del Codice Penale.
- j) i danni da interruzione o sospensione di attivita' industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Questa estensione di garanzia e' prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di euro 2.000,00 nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo indennizzo di euro 150.000 per uno o piu' sinistri verificatosi nel corso di uno stesso periodo di assicurazione;
 - k) la responsabilita' civile personale dei prestatori di lavoro

dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi tra di loro i prestatori di lavoro dell'Assicurato sempre che dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime, di cui all'art. 583 Codice Penale;

- l) la responsabilita' civile personale del Presidente dell'associazione e degli Organi direzionali, degli insegnanti e istruttori non sportivi, degli associati, dei giudici di gara e arbitri per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento dell'attivita' assicurata. Agli effetti di questa garanzia i soggetti sopraccitati sono anche considerati terzi tra di loro, a condizione che dall'evento derivino morte o lesioni gravi o gravissime, di cui all'art. 583 del Codice Penale.
- m) i danni involontariamente cagionati a Terzi di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati, da parte di sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di evento improvviso e accidentale, dagli insediamenti nei quali l'Assicurato svolge la sua attivita'. Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o piu' sinistri verificatosi nel corso dello stesso anno o dell'eventuale minore periodo di assicurazione, non sara' superiore ad euro 75.000,00 e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di euro 1.500,00.

ESCLUSIONI

Dall'assicurazione R.C.T. Responsabilita' Civile verso Terzi.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da persone non associate o iscritte ammesse a prendere parte all'attivita' svolta dall'Assicurato;
- b) causati da allievi che svolgono stage e/o tirocinio presso enti;
- c) verificatisi in connessione con la trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- d) da circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o aree ad esse equiparate, nonche' da proprieta' o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unita' naviganti a motore, di aeromobili;
- e) da uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- f) alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'assicurato, o da lui detenute o possedute nonche' quelli cagionati da detenzione e impiego di esplosivi;
- g) alle cose detenute o possedute a qualsiasi titolo, fermo quanto previsto al punto j) dell'art. Rischi Compresi;
- h) alle cose in consegna o custodia, comprese quelle di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- i) alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- j) da furto;
- k) cagionati da prodotti e/o cose in genere dopo la loro messa in circolazione, salvo quanto previsto dal punto e) dell'art. Rischi Compresi;
- l) cagionati da prestazioni a carattere medico, infermieristico o sanitario in genere
- m) cagionati da utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono (O.G.M.);
- n) derivanti da proprieta' e/o esercizio di teatri e cinematografi salvo quando le predette strutture vengano gestite temporaneamente in occasione di manifestazioni organizzate dall'Assicurato;
- o) derivanti da proprieta' e/o esercizio di musei, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, e sferisteri, centri benessere;
- p) derivanti da organizzazione di manifestazioni pirotecniche, da manifestazioni carnevalesche con sfilate di carri allegorici, di raduni motociclistici;
- q) derivanti da proprieta' e uso di cavalli e di giochi gonfiabili;
- r) cagionati da asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto nonche' cagionati da emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;

- e) subiti dalle persone che cavalcano gli animali nonche' da qualsiasi persona che assiste o governa gli stessi;
- t) conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione;
- u) da rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonche' quelli subiti da aeromobili;
- v) punitivi di qualsiasi natura;
- w) derivanti da atti vandalici, eventi socio/politici quali tumulti popolari, sommosse.
- x) derivanti dalla pratica di Alpinismo con scalate di roccia o accesso ai ghiacciai, di attivita' subacquee ad eccezione di quelle svolte in piscine con autorespiratore e assistenza istruttore A.S.I., Equitazione, paracadutismo, sport aerei, salto dal trampolino con sci/idrosci/guidoslitta, speleologia.

FRANCHIGIA

La garanzia Responsabilita' Civile verso Terzi e' prestata con l'applicazione di franchigia di euro 150,00 per ogni sinistro che abbia cagionato danni a cose.

Qualora specifiche garanzie prevedano una franchigia diversa, quest'ultima prevale su quella sopra indicata.

GARANZIA RCO-RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

La Societa' si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia copre anche le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

La presente garanzia e' operante a condizione che l'Assicurato sia in regola al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

La garanzia e' comunque operante a condizione che l'inesatta interpretazione di dette norme non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

ESCLUSIONI

E' esclusa dall'assicurazione R.C.O la responsabilita' civile dell'assicurato per i danni derivanti in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:

- dalle malattie professionali che colpiscano i propri prestatori di lavoro;
- dall'asbesto o da qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto
- dall'emissioni di onde e/o di campi elettromagnetici;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- da detenzione o impegno di esplosivi.

EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

L'efficacia dell'assicurazione e' subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato, degli associati, degli eventuali requisiti richiesti dalla legge e/o dai regolamenti per l'attivita' da essi svolta.

PLURALITA' DI ASSICURATI

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilita' di piu' assicurati.

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

A integrazione di quanto riportato in polizza, si prende atto che: l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro trenta giorni dalla decorrenza del contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale e' assegnata la polizza oppure alla Societa'.

* Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio, successive,




L'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del C.C.

ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora per il medesimo rischio esista altra polizza di responsabilità civile stipulata dalle Associazioni sportive e/o dai circoli ricreativi affiliati A.S.I..La presente polizza si intenderà prestata a secondo rischio e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza, e fino a concorrenza della somma assicurata con il presente contratto.

Resta comunque inteso che in caso di non operatività dell'altra Assicurazione la presente polizza si intende operante a primo rischio.

IDENTIFICAZIONE ASSICURATI E REGOLAZIONE PREMIO

La contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le generalità degli associati.

Per la loro identificazione si farà riferimento all'apposito registro tenuto dalla Contraente.

La garanzia operante per tutti i soggetti che risultino iscritti nel registro alla data di stipulazione della polizza, nonché per coloro che aderiscono successivamente all'A.S.I.

Per questi ultimi la garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro dell'A.S.I..Per coloro che invece cessino di far parte dell'Associazione la garanzia assicurativa perderà efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione dal registro.

La contraente dichiara che al momento della stipulazione del presente contratto il numero degli Associati ammonta a _____ e su questo numero viene anticipato il premio.

Il premio per ogni Associato e per annualità assicurativa è pattuito in _____ comprese imposte.

Entro 30 gg dalla fine dell'annualità assicurativa la Contraente è tenuta a comunicare alla Società il numero effettivo degli Associati iscritti, in base alle risultanze rilevabili dal registro medesimo al termine del periodo assicurativo.

L'eventuale differenza, tra quanto dichiarato in sede di stipula del contratto e quanto rilevato al termine dell'annualità di polizza, dovrà essere regolarizzata nei 15 gg dalla relativa comunicazione.

La somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo non potrà in nessun caso essere inferiore al premio stabilito al momento della stipulazione del contratto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente è tenuta ad esibire in qualsiasi momento il registro degli Associati iscritti.

Premesso che l'Assicurato (A.S.I., Associazioni e Circoli aderenti) può prendere in gestione impianti di proprietà di Terzi, a parziale deroga del punto g) dell'art. Esclusioni, l'assicurazione copre anche i danni alle cose che l'Assicurato detenga o possieda, compresi i danni ai locali e/o impianti stessi, alle attrezzature e agli arredi, entro il limite massimo di euro 50.000,00 per sinistro e anno o eventuale minore periodo assicurativo, previa applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di euro 1.000,00.

Fermo il resto

R.C.O. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro assicurati a norma di legge

La garanzia è prestata col massimale di

1.000.000,00 euro (1.936.270.000 Lire) per sinistro con limite di

400.000,00 euro (774.508.000 Lire) per ogni persona



Modifica all'art. 13 delle "Norme"

L'art. 13 lettera b) delle "Norme che regolano la Responsabilita' Civile Rischii Diversi" e' annullato e sostituito con il seguente:

b) Assicurazione responsabilita' civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l' Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche nonchè del decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 successive modifiche, e del decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000.

Ai fini della presente garanzia, qualora l' assicurazione riguardi i rischi inerenti alle aziende agricole sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole che prestino la loro opera, anche manuale, nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso, secondo la la previsione dell'art. 2139 C.C.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Per le imprese artigiane, agli effetti della garanzia R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

MASSIMALE RCO

Il massimale garantito per la Responsabilita' Civile Verso Prestatori d'Opera deve intendersi di euro 1.000.000,00 per sinistro con il limite di euro 500.000,00 per danni a persona.


Saldo aumenti/riduzioni

.....

Con riferimento all'articolo delle C.G.A. titolato : " **Regolazione del premio** " il premio attinente le seguenti garanzie verra' conguagliato sulla base delle dichiarazioni del Contraente nel modo che segue :

- **R.C.T. :**
 conteggiati su **PARAMETRO DI RIFERIMENTO SOPRA RIPORTATO**
 in eccedenza a preventivati

L'importo del conguaglio, ottenuto in base ai conteggi risultanti da quanto piu' sopra riportato , sara' assoggettato all'imposta di legge.



CONDIZIONI SPECIALI VALIDE PER LA
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

1. LAVORI ESCLUSIVI DI DEMOLIZIONE E DISFACIMENTO

La garanzia per i danni alle cose è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 258,00 (Lire 499.555) per ogni danneggiato.

2. LAVORI PRESSO TERZI (ESCLUSI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE E DEMOLIZIONE EFFETTUATI IN FABBRICATI OCCUPATI)

A parziale modifica di quanto riportato dall'art. 15 lett. n) delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilita' civile rischi diversi" sono compresi in garanzia :

- i danni alle cose di terzi che si trovano nell' ambito di esecuzione dei lavori e che per volume e peso non possono essere rimosse
- i danni ai veicoli non in consegna e custodia all' Assicurato.

La presente garanzia non vale per i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in attesa delle anzidette operazioni.

Questa estensione di garanzia e' prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 258,00 (Lire 499.555) per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25.825,00 (Lire 50.004.175) per uno o piu' sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

3. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE E DEMOLIZIONE EFFETTUATI IN FABBRICATI OCCUPATI

A parziale modifica di quanto riportato dall' art. 15 lett. n) delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilita' civile rischi diversi", i danni alle cose trovantisi in locali del fabbricato diversi da quelli nei quali si eseguono i lavori, sono liquidati mediante l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 258,00 (Lire 499.555) per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25.825,00 (Lire 50.004.175) per ciascun periodo assicurativo annuo. L'assicurazione non comprende comunque i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.

4. DETENZIONE ED IMPIEGO DI ESPLOSIVI

Quando l'attivita' dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi, la garanzia, a parziale deroga dell'art.15 lett. t) delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilita' civile rischi diversi", comprende il rischio ad essi relativo, con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonche' ai fabbricati, alle cose in essi contenute e ai manufatti in genere, che si verificchino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

5. PROPRIETA' E CONDUZIONE DEI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA' E CHE COSTITUISCONO BENI STRUMENTALI DELL'ATTIVITA' STESSA.

Fermo quanto previsto all' art.15 lett. h) delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilita' civile rischi diversi", l'assicurazione comprende inoltre i rischi delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, strade private, recinzioni in muratura, esclusi alberi di alto fusto ed attrezzature sportive e per giochi.

L'Assicurazione non comprende i danni derivanti :

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonche' quelli derivanti unicamente da umidita' , stillicidio ed in genere da insalubrita' dei locali
- da attivita' esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali e' stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogna il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 103,00 (Lire 199.435) per ciascun sinistro.

6. DANNI DA INCENDIO PER LAVORI PRESSO TERZI (ESCLUSI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE E DEMOLIZIONE EFFETTUATI IN FABBRICATI OCCUPATI)

Eccetto che per lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati, a parziale modifica di quanto disposto dall'art. 15 lett. g) delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilita' civile rischi diversi", la garanzia e' estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell' Assicurato o da lui detenute in occasione di lavori presso terzi. Tale estensione di garanzia e' prestata con l' applicazione di una franchigia assoluta di Euro 258,00 (Lire 499.555) per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimale di Euro 25.825,00 (Lire 50.004.175) per uno o piu' sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Esclusioni

Ad integrazione di quanto riportato nelle Condizioni Generali e Particolari di Polizza, si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione, i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato o errato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprieta' o meno.

CLAUSOLA INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Le Parti si danno reciprocamente atto che dalle garanzie di polizza si devono intendere espressamente esclusi i sinistri causati in tutto od in parte, direttamente od indirettamente dall' emissione di onde e/o di campi elettromagnetici.


CLAUSOLA ASBESTO

L'assicurazione non comprende i sinistri ascrivibili in tutto od in parte, direttamente od indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto.

DICHIARAZIONI


IL CONTRAENTE DICHIARA

DI AVER RICEVUTO LA NOTA "INFORMATIVA AL CONTRAENTE" PREVISTA DALLA LEGGE (ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 175)


.....
Il Contraente

Inoltre:

il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto in copia e di conoscere le "Norme che regolano l'Assicurazione".
Prende atto che, fermo quanto disposto dall'art. 16 delle "Norme che regolano l' Assicurazione" la somma dovuta all' Impresa a titolo di premio minimo per ciascun anno, o per periodo minore per il quale l' assicurazione avra' vigore, in nessun caso potra' essere inferiore al l' importo indicato sul frontespizio.




Ai fini della valutazione e tassazione del rischio, agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara:
- di NON aver in corso, per lo stesso rischio, polizza di assicurazione di responsabilita' civile verso terzi;
- che in relazione ai rischi previsti dalla presente polizza, nel quinquennio precedente non ha subito sinistri.

Il sottoscritto prende atto, anche agli effetti dell' art. 1341 del Codice Civile, che le garanzie avranno effetto dalla data di decorrenza indicata in polizza e comunque non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio, fermo restando il diritto delle Parti di recedere dall'assicurazione entro sessanta giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa, con rimborso della parte di premio non fruita al netto delle imposte di legge.

.....
il Contraente

Agli effetti dell' art. 1341 Codice Civile, il sottoscritto dichiara infine di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottoelencati dalle Condizioni di assicurazione che ha integralmente letto ed accettato :

- Art. 8 - Diritto di recesso
- Art. 9 - Proroga dell' assicurazione
- Art.11 - Procedimento arbitrale
- Art.16 - Regolazione del premio



.....
Il Contraente

Letto, approvato e sottoscritto in data

.....
Allianz S.p.A. - Agente di Latina
LATINA ASSICURAZIONE S.p.A.

Condizioni Generali di Assicurazione su allegato mod. 5794/13

Stampato in data 01/09/2010



Comunicazione n. 88654790

Cliente : ASSOCIAZIONE A.S.I. ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA NON DEFINI

Informativa ex. art. 13 D. lgs. 196/2003

Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice

Trattamento dei dati personali per finalita' assicurative (1)

Per fornire i nostri servizi e/o i prodotti assicurativi, la nostra Societa', titolare del trattamento, deve trattare i Suoi dati personali per finalita' assicurative. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati comuni, sensibili (2) e giudiziari (3) necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Per le finalita' sopra indicate ed in relazione al rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Societa', i dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano, in Italia o all'estero, anche come autonomi titolari, soggetti tutti cosi' costituenti la c.d. catena assicurativa (4). Il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche i trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all'interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni da Lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo. Senza i Suoi dati, non potremmo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o prodotti assicurativi citati.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalita' promozionali

Il consenso per i trattamenti di seguito descritti e' facoltativo ed il Suo eventuale rifiuto non produrra' alcun effetto circa la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati effettuato da noi o, per nostro conto, da societa' specializzate, per rilevare la qualita' dei servizi o i bisogni della clientela, per effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche e per svolgere attivita' promozionali di servizi e/o prodotti di Allianz S.p.A. - Divisione Allianz Lloyd Adriatico.

Per le medesime finalita', i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano, in Italia o all'estero, anche come autonomi titolari. Il consenso riguarda pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche i trattamenti, le comunicazioni ed i trasferimenti effettuati da tali soggetti. I dati possono essere comunicati a: societa' del Gruppo a cui appartiene la nostra Societa' (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi di legge); societa' specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato, per indagini sulla qualita' dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, societa' di gestione del risparmio, SIM.

Modalita' di uso dei dati personali

I dati sono trattati (5) con modalita', anche informatiche e telematiche, necessarie per fornire i predetti servizi e/o prodotti assicurativi, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attivita' promozionali; sono utilizzate le medesime modalita' anche quando i dati vengono comunicati, in Italia o all'estero, per i suddetti fini ai soggetti gia' indicati nella presente informativa, i quali sono impegnati a trattarli usando solo modalita' e procedure necessarie per le finalita' indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Societa', i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformita' delle istruzioni ricevute, soltanto per il conseguimento delle finalita' indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti gia' indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attivita' utilizziamo soggetti di nostra fiducia, operanti anche all'estero, che svolgono per noi compiti di natura tecnica od organizzativa (6); lo stesso fanno anche i soggetti a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra richiesto comprende anche le



modalita', procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato (artt. 7 e 10 del Codice)


Lei ha il diritto di conoscere quali sono i Suoi dati presso la nostra Societa' o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei puo' rivolgersi ad Allianz S.p.A. - Divisione Allianz Lloyd Adriatico, Largo Ugo Inneri 1, 34123 TRIESTE (e-mail : privacy.allianzloydadriatico@allianz.it). L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, inclusi i soggetti che operano quali titolari di un proprio trattamento l'elenco dei responsabili del trattamento e l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualita' di incaricati del trattamento, possono essere chiesti alla stessa struttura aziendale.

CONSENSO

Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento ai trattamenti dei miei dati personali, compresi i trasferimenti e le comunicazioni, effettuati da Allianz S.p.A. ed ai trattamenti effettuati dagli altri soggetti menzionati nella stessa informativa, compresi i trasferimenti e le comunicazioni.

Luogo e data _____

Firma _____



NOTE

- 1) La finalita' assicurativa richiede che i dati siano trattati per: stipulazione di polizze; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione delle frodi e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attivita' statistiche.
- 2) Art. 4, comma 1, lett. d) del Codice, ad esempio dati sanitari.
- 3) Ad esempio dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 4) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati, ad esempio, ai seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, e collaboratori dei medesimi, altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (ad es. contraenti e assicurati); mediatori di assicurazione e di riassicurazione, altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; centri di demolizione di autoveicoli; societa' di servizi per il quietanzamento; societa' di servizi a cui siano affidati la gestione e la liquidazione dei sinistri, tra cui: centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; societa' di servizi informatici e telematici o di archiviazione; di servizi postali; di revisione e di consulenza; di informazione commerciale per rischi finanziari; banche dati per il controllo delle frodi; societa' di recupero crediti; societa' del Gruppo a cui appartiene la nostra Societa' (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici; organismi consortili propri del settore assicurativo, quali, ad esempio, a seconda dei rami assicurativi interessati: Consorzio per la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - CONSAP; Ufficio Centrale Italiano - UCI, ecc.; altri soggetti pubblici, nei cui confronti la comunicazione dei dati e' obbligatoria per legge.
- 5) Il trattamento puo' comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice; e' esclusa la diffusione di dati.
- 6) Questi soggetti svolgono per noi le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa.

